



# *Ministero dell' Economia e delle Finanze*

## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VII

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, (di seguito Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

**VISTO** l’articolo 26, comma 2, del Testo Unico, che prevede che alle società elencate nell’allegato A non si applica l’articolo 4 del medesimo Testo Unico;

**VISTO** l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o*

*di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”;*

**VISTO** l’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e s.m.i. che ha disposto la trasformazione dell’ex Ente nazionale per le strade ANAS in società per azioni (di seguito ANAS) e ha definito, tra l’altro, le funzioni attribuite ad ANAS, disciplinate con l’atto di concessione del 19 dicembre 2002;

**VISTO** lo statuto di ANAS e, in particolare, l’articolo 2 sull’oggetto sociale il quale prevede, tra l’altro, che la società svolge le seguenti attività: a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale di competenza e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento; b) costruire nuove strade ed autostrade; c); approvare i progetti dei lavori oggetto di concessione; d) operare all’estero per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali; e) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale di competenza nonché svolgere ogni altra attività strumentale complementare e connessa a quelle suddette;

**CONSIDERATO** che ANAS è detenuta totalitariamente dal Ministero dell’economia e delle finanze;

**VISTO** l’articolo 49 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale, nell’ottica della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, prevede il trasferimento delle azioni di ANAS a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in conto aumento del capitale, tramite conferimento in natura;

**PRESO ATTO** che il Gruppo ANAS è inserito nell’allegato A previsto dall’articolo 26, comma 2, del Testo Unico;

**RITENUTO**, inoltre, che le disposizioni sulla razionalizzazione di cui all’articolo 49 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sopra citato, rispondono alle medesime finalità di cui all’articolo 24 del Testo Unico;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, l’articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

## **DECRETA**

ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 24 e 26 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ANAS S.p.A. e nelle società da essa partecipate, fino al trasferimento delle azioni a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 49 del richiamato decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
firmatario1